

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. n. 721/2023

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI "SMART CITIES" E LA RELATIVA EROGAZIONE IN BANDA LARGA E BANDA STRETTA NEL COMUNE DI MONZA, MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART. 183, C. 15, DEL D. LGS. N. 50/2016. CUP: B59D16011660005 - CIG:80682778CD

L'anno 2023 - duemila ventitré - addì 4 del mese di aprile presso la Sala riunioni dell'Ufficio Contratti del Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste,

AVANTI A ME

Dott. Franco Andrea Barbera, Segretario Generale del Comune di Monza, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi:

- **Arch. Carlo Maria Nizzola**, nato a _____, il _____, che interviene in questo Atto quale Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Patrimonio, nonché R.U.P. giusta disposizione del Direttore Generale prot. n. 12010 del 23/1/2023, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, nonché in nome, per conto e

COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0065273/2023 del 04/04/2023

Class.: 6.8 «SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LUCE, GAS, TRASPORTI PUBBLICI, GESTIONE DEI RIFIUTI E ALTRI SERVIZI»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA, GIOVANNI CHIGHINE, FRANCO ANDREA BARBERA

nell'interesse del Comune di Monza, C.F. 02030880153, nel prosieguo denominato "Concedente";

E

- Dott. Giovanni Chighine, nato a [redacted] che interviene in questo Atto in qualità di Amministratore Delegato della società Acinque Tecnologie S.p.A. codice fiscale e P.IVA 01734970120 con sede legale in Monza, Via A. Canova n. 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 2529941 (*in avvalimento* con la EDILIMPIANTI S.R.L. - C.F.: 00863160156 e P. IVA: 00698150968 - con sede legale in Veduggio al Lambro (20854- MB), via Meucci n. 1 iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza, Lodi al REA n. MB - 791930) - **MANDATARIA/CAPOGRUPPO in Raggruppamento con le MANDANTI:**

- **AZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.** - C.F./P.IVA 03846250987
- con sede legale in Brescia (25124 - BS), via Lamarmora n. 230 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Brescia al REA n. BS - 567827 (*in avvalimento* con la G.E.I. IMPIANTI ELETTRICI GENERALI S.P.A. - C.F./P.IVA 01544480989 - con sede legale Berzo Demo (25040 -BS) via Nazionale n. 22 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Brescia al REA n. BS - 319715);
- **AZA SMART CITY S.P.A.** - C.F./P.IVA 02159020177, con sede legale in Brescia (25124 - BS), via Lamarmora n. 230 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Brescia al REA n. BS - 318733;

-il citato Raggruppamento è già stato costituito per atto notaio Eleonora Caserta Rep. n. 2887 Raccolta n. 1940 - Registrato il 18/1/2023, nel prosieguo denominato "Concessionario".

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Detti Componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che

1. in data 4/8/2016 il Promotore nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 183, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha presentato al Comune di Monza una proposta ai sensi dell'art 183 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (il "Codice") avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio (i) di illuminazione pubblica e (ii) la gestione, manutenzione e riqualificazione dell'impianto strumentale all'erogazione del servizio affidato esistente nel Comune (l' "Impianto"), (iii) la progettazione e realizzazione del Piano di Efficientamento dell'Impianto, (iv) la predisposizione dell'Impianto stesso ai servizi c.d. di "smart cities", grazie alla integrazione ove opportuno con idonee apparecchiature per l'erogazione dei servizi c.d. di "smart cities"nonché (v) integrazione e stesura di nuova fibra ottica integrata con ulteriore livello di rete in tecnologia wireless per consentire l'erogazione di servizi di connettività rispettivamente in banda larga e banda stretta;

2. il finanziamento del Piano di Efficientamento e di Smart Cities sarà a carico del Concessionario, a fronte dell'affidamento in esclusiva dei Servizi, come infra definiti, sulla base degli atti e degli elaborati richiesti dalla vigente normativa;
3. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19/02/2019, dopo un'analisi comparativa tra le proposte pervenute, è stata giudicata di maggior interesse generale la proposta di fattibilità presentata, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal costituendo R.T.I. composto da Acinque Tecnologie S.p.A. (ex Acsm-Agam SpA/Varese Risorse S.p.A., A2A S.p.A. e A2A Smart City S.p.A. (promotore) per la realizzazione in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con predisposizione degli stessi ai servizi di "Smart Cities" e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza (agli atti d'ufficio);
4. con successiva Deliberazione n. 34 del 21/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli impianti di illuminazione e servizi di connettività/Smart Cities ed ha autorizzato l'indizione della procedura di gara ponendo a base di gara il progetto redatto dal R.T.I. quale promotore;
5. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 01/07/2019 il progetto *de quo* è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 (già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019) e nell'elenco annuale 2019 di cui

- all'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. con Determinazione Dirigenziale n. 2008/2019 del 19/10/2019, esecutiva il 30/10/2019, è stata approvata la documentazione di gara (bozza di bando di gara e bozza di disciplinare di gara) ed è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento in Project Financing, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio in argomento, con prelazione a favore del promotore, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 60, 95 c. 3 lett b), 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 9 "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato";
 7. il Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) n. 2019/S 235- 576207 del 05/12/2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 142 del 04/12/2019, nonché in data 04/12/2019 sul sito internet ed Albo Pretorio del Comune di Monza, sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Lombardia e, per estratto, sui seguenti quotidiani Fatto Quotidiano, Tuttosport Ed. Lombardia, Avvenire Ed. Lombardia e Gazzetta Aste e Appalti;
 8. la procedura di gara è stata espletata tramite la piattaforma Sintel di Aria S.p.a di Regione Lombardia (ID n. 118802178);

9. con Determinazione Dirigenziale n. 1906/2022 del 25/11/2022, sulla base delle motivazioni ivi contenute, la concessione è stata aggiudicata in via definitiva al concessionario R.T.I. Acinque Tecnologie S.p.A. (ex Varese Risorse S.p.A.) / A2A Illuminazione Pubblica S.r.l./A2A Smart City S.p.A. (Concessionario);
10. giusta comunicazione intervenuta per tempo all'Ente Concedente, si attesta che lo scorso 1/10/2022 la società Varese Risorse S.p.a., Mandataria del R.T.I. promotore ha modificato la propria ragione sociale in Acinque Tecnologie S.p.A. invariati i restanti dati societari (es. codice fiscale, partita iva, sede legale) ed il legale rappresentante e le certificazioni in essere nonché il R.T.I. costituito dando atto che ai sensi dell'art. 175 del Codice dei Contratti e ai sensi dell'art.2326 del Codice Civile tale operazione non comporta alcun mutamento della soggettività della Mandataria aggiudicataria e quindi per l'effetto alcuna determinazione da parte dell'Ente Concedente se non una mera presa d'atto;
11. l'aggiudicazione è stata comunicata ai partecipanti in data 30/11/2022 con note prot. n. 212171 e n. 212186;
12. sono decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione a tutti i partecipanti;
13. è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
14. è stata verificata la sussistenza dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
15. il Concessionario è risultato in possesso dei requisiti a contrarre

- con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
16. il Concessionario ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrarre di cui all'art. 53, c. 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
 17. il presente contratto viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
 18. il Concessionario ha dichiarato l'insussistenza della causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 84 del D. Lgs. n. 159/2011;
 19. il R.U.P. fino alla sottoscrizione del presente contratto è l'Arch. Carlo Maria Nizzola, Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio, giusta disposizione del Direttore Generale prot. n. 12010 del 23/1/2023;
 20. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di "smart cities" e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza;
 21. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari ad euro 13.185.981,29; la durata della Concessione; l'importo e le modalità di corresponsione del Corrispettivo; e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;
 22. costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto, ancorchè non materialmente allegati, le premesse e

quanto segue:

- Progetto definitivo consegnato dal Concessionario il 10 aprile 2020 tramite piattaforma SINTEL di cui all'Elenco Elaborati allegato alla presente convenzione (di cui all'Allegato 3), di seguito "il Progetto";
- Offerta economica (di cui all'Allegato 4) consegnata dal Concessionario il 10 aprile 2020 tramite piattaforma SINTEL costituita da:
 - Piano economico e finanziario, completo di asseverazione e relazione economica (di cui all'Allegato 4);
 - Elenchi prezzi unitari, illuminazione pubblica e impianti smart cities (di cui all'Allegato 4);
 - Quadro economico e computi metrici estimativi, illuminazione pubblica e impianti smart cities (di cui all'Allegato 4);
 - Capitolato Speciale di appalto: illuminazione pubblica e smart cities;
 - Matrice dei rischi;
 - Spese sostenute per la predisposizione dell'offerta (di cui all'Allegato 4);
 - Cronoprogrammi, illuminazione pubblica e impianti smart cities Cities (di seguito "Il Cronoprogramma") (di cui all'Allegato 4);
 - contratti di avalimento, codice etico, Atto notarile di costituzione Raggruppamento, Polizze assicurative, nota conto corrente dedicato;
 - Allegato 0 "Definizioni";

- Allegato 1 REV_3_4_2023 indicante gli elementi di formazione, aggiornamento, indicizzazione e integrazione del canone annuo, nei termini descritti dal successivo art. 28 (Canone annuo);

- Allegato 2 indicante gli elementi di formazione, aggiornamento e integrazione dei corrispettivi delle Attività Extra Canone nei termini descritti dal successivo art. 32 (Corrispettivo manutenzione straordinaria extra canone);

Allegato 3: Elenco Elaborati;

Allegato 4: elenco documenti offerta economica e temporale del promotore;

Allegato 5: scheda dati GIS.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I documenti contrattuali elencati negli Allegati 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ed i documenti indicati nelle premesse al punto 22., che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni

contenute nel Contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del presente Contratto.

ART. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 0, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

2. Con il termine "l'Impianto" si identifica il complesso dato dalla rete e degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Monza, con la predisposizione degli stessi ai servizi di "smart cities" e connettività, oggetto della presente concessione di cui al successivo Art. 4 (Oggetto).

ART. 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore della società Capogruppo, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di

continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP: B59D1611660005) e il Codice Identificativo di Gara (CIG: 80682778CD) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal successivo Art. 14 (tracciabilità).

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. Il Concessionario ha presentato l'Atto di Costituzione del Raggruppamento Rep. n. 2887 raccolta 1940 del 17/1/2023, per atto Notaio Eleonora Caserta in cui il concessionario ha stabilito di:

-di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

-di nominare "ACINQUE TECNOLOGIE S.p.A." capogruppo e

mandataria del Raggruppamento;

- di fissare il domicilio del Raggruppamento presso "ACINQUE TECNOLOGIE S.p.A.";

- nell'ambito del Raggruppamento costituito di tipo misto, le attività oggetto del presente contratto verranno eseguite secondo la seguente suddivisione:

- "ACINQUE TECNOLOGIE S.p.A.": Prestazione principale "servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale, gestione impianti elettrici, erogazione di energia elettrica" per una percentuale del 51% (cinquantuno per cento);

- "A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. Prestazione principale "servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale, gestione impianti elettrici, erogazione di energia elettrica" per una percentuale del 49% (quarantanove per cento);

- "A2A SMART CITY S.p.A.": Prestazione secondaria "servizio di gestione di reti di trasmissione dati (smart city)" per la percentuale del 100% (cento per cento).

L'esecuzione dei lavori da parte del Raggruppamento costituito avverrà come di seguito specificato:

- "ACINQUE TECNOLOGIE S.p.A.": Prestazione secondaria "lavori e progettazione" nella categoria OG10 per una percentuale del 51% (cinquantuno per cento);

- "A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.": Prestazione secondaria "lavori e progettazione" nella categoria OG10 per una percentuale del 49% (quarantanove per cento);

- "A2A SMART CITY S.p.A.": Prestazione secondaria "lavori e progettazione" nella categoria OS19 per una percentuale del 100% (cento per cento).

ART. 4. OGGETTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Monza, volto al perseguimento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale nonché al conseguimento di risparmio energetico ed economico, con la predisposizione degli stessi ai servizi di "smart cities" e connettività nei termini descritti dal Progetto. La concessione è riferita alla totalità degli impianti presenti nel Comune e include altresì (i) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto di illuminazione pubblica, connettività e servizi smart cities oggetto del Progetto, nonché (ii) la fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica e le apparecchiature asservite ai servizi smart cities, come meglio dettagliato in seguito.

2. In particolare, la predisposizione ed integrazione degli impianti ai servizi c.d. "smart cities", comprenderà la collocazione degli apparati di rete (concentratori, antenne, stesura fibra ottica) adeguati a erogare servizi comunali gestiti dai sistemi informativi interni all'ente, in termini di connettività sia fisica (cablaggio) che wireless, e l'abilitazione di sensori per la c.d. "Internet of Things"

(IOT).

3. Ai fini del presente Contratto l'Impianto sono le reti, gli impianti e le altre dotazioni preesistenti alla firma del Contratto già di proprietà pubblica, o destinati a diventare parte del patrimonio pubblico e strumentali al servizio di illuminazione pubblica, sistema di videosorveglianza, connettività wi-fi e in fibra ottica.

4. Ai fini del presente Contratto gli Impianti sono la sommatoria dell'Impianto come sopra definito, degli impianti di terzi che il Comune affidi al Concessionario e delle nuove realizzazioni che in aggiunta o sostituzione dell'Impianto e/o degli impianti di terzi, il Concessionario realizzerà durante la durata della Concessione.

5. Ai fini del presente Contratto dove non richiamato in modo espresso il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è definito "il Codice" che viene applicato al presente nel rispetto del termine di efficacia iniziale e del regime transitorio dallo stesso dettato.

6. Più in dettaglio la Concessione concerne:

a) la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione del Progetto (comprensiva di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza) per adeguare e mettere in sicurezza l'Impianto e gli impianti di terzi affidati allo scopo anche di aumentare l'efficienza per gestirli ottenendo risparmi nei consumi energetici;
-per la realizzazione dei lavori la capogruppo, Acinque Tecnologie S.p.a. (ex Varese-Risorse S.p.a.), ha dichiarato di voler utilizzare l'istituto dell'avvalimento con riferimento al requisito di

attestazione SOA nella categoria OG10 classifica VI, indicando quale impresa ausiliaria la Edilimpianti S.r.l. e producendo il contratto di avvalimento sottoscritto in data 1/4/2020; per la progettazione la capogruppo ha indicato la SGI ENGINEERING S.r.l. nella persona di Etelka Judita Andrus (amministratore, socio unico e direttore tecnico), iscritta all'Ordine/Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Torino;

-per la realizzazione dei lavori la mandante A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. ha dichiarato di voler utilizzare l'istituto dell'avvalimento con riferimento al requisito di attestazione SOA nella categoria OG10 classifica VI, indicando quale impresa ausiliaria la G.E.I. Impianti Elettrici Generali S.p.A. e producendo il contratto di avvalimento sottoscritto in data 5/4/2020; per la progettazione la A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. ha indicato la SGI ENGINEERING S.r.l. nella persona di Etelka Judita Andrus (amministratore, socio unico e direttore tecnico), iscritta all'Ordine/Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Torino;

-per la realizzazione dei lavori nella categoria scorporabile OS19 per una percentuale del 100%, la mandante A2A Smart City S.p.A., in sede di gara, ha dichiarato che gli stessi verranno affidati o subappaltati a soggetti terzi in possesso delle relative qualificazioni; per la progettazione ha indicato la SGI ENGINEERING S.r.l. nella persona di Etelka Judita Andrus (amministratore, socio unico e direttore tecnico), iscritta

all'Ordine/Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Torino;

b) la ulteriore manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti, secondo le modalità e le caratteristiche previste negli allegati al presente Contratto;

c) l'approvvigionamento di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e predisposizione ai servizi "smart cities", comprensiva dell'accollo degli oneri dovuti alla società elettrica distributrice previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo al Concessionario, che diverrà intestatario del medesimo successivamente alla firma del Contratto; la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1 D.M.28/03/2018 Criteri Ambientali Minimi per Servizio di Illuminazione Pubblica), compresa la verifica periodica degli impianti (come definita al cap. 3.3.5.3 D.M.28/03/2018 Criteri Ambientali Minimi per Servizio di Illuminazione Pubblica), il censimento di livello 2 dei predetti impianti;

d) gli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale, come da proposta presentata dal Concessionario in fase di gara ed i relativi atti di progettazione esecutivi o relativi stralci esecutivi in armonia con quanto disciplinato dal successivo art. 8;

e) reperibilità e pronto intervento secondo le specifiche riportate negli allegati al Contratto;

f) predisposizione dell'infrastruttura di illuminazione pubblica con

antenne, concentratori ed altri apparati atti all'erogazione di servizi di connettività e "smart cities" verso Terzi, oltre a stesura di nuova fibra ottica e posizionamento di ulteriori apparati di sensoristica e monitoraggio, connettività in banda larga e stretta, servizi a supporto della mobilità, così come descritto nel Progetto nella parte "smart cities".

7. Le prestazioni sopraelencate inerenti gli impianti di illuminazione esistenti nel territorio comunale, di proprietà del Comune, riguardano:

- la rete di distribuzione dell'energia elettrica ad ogni impianto di illuminazione oggetto della concessione;
- quadri elettrici di comando ed eventuali sotto-quadri di zona;
- i punti luce;
- infrastrutture e tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;
- cassette di derivazione;
- conduttori e minuterie;
- sostegni;
- eventuali cabine di trasformazione;
- tutte le apparecchiature per l'illuminazione.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da incombenza operativa e responsabilità riguardante gli aspetti tecnico - gestionali del servizio in oggetto.

8. Il Servizio oggetto di Concessione è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale, in caso di impianti realizzati da terzi tale diritto si esercita nelle forme

della validazione del progetto e successivo collaudo delle opere realizzate al fine di verificare l'adeguatezza e la compatibilità dell'intervento e delle sue componenti.

9. A tale scopo gli Impianti e le dotazioni necessarie per l'espletamento del Servizio sono concessi in uso gratuito dal Comune al Concessionario, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

10. Resta inteso tra le Parti che la titolarità di tutte le posizioni giuridiche ed economiche relative alla concessione di Titoli di Efficienza Energetica e Tariffe incentivanti, ove previste, o qualsiasi altra forma di supporto pubblico o privato rimarrà in capo al Concessionario.

11. L'importo dei lavori (valore dell'investimento), come indicato nell'offerta economica, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'Art. 19 (Modifiche del contratto).

12. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concessionario, durante la vigenza dello stesso, deve essere messa nella più completa disponibilità del Concedente.

13. Il valore della Concessione in applicazione dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è pari a euro 43.329.286,00 (oltre I.V.A.), considerato l'impianto di illuminazione pubblica oggetto di progetto migliorativo composto da un numero di punti luce di 12.383 con una tolleranza di più o meno 20 punti luce.

ART. 5. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla stipula del presente Contratto secondo quanto stabilito dal successivo art. 16 (Fase di progettazione ed esecuzione). Dalla data del verbale di consegna decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico delle Parti.

2. La durata è commisurata e proporzionale alla vita utile degli Impianti a seguito del Piano di Efficientamento di cui al Progetto.

Il P.E.F. è stato redatto in coerenza con tale previsione tecnica, andando a definire quote di ammortamento dei beni pari all'intera durata della Concessione.

3. Al termine del periodo contrattuale, gli Impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono saranno riconsegnati al Comune nello stato in cui si troveranno a tale data, in conseguenza dell'esecuzione del presente Contratto e in ogni caso in grado di garantire il corretto funzionamento, in osservanza di quanto previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati.

4. Lo stato di conservazione verrà accertato e dichiarato con verbale di riconsegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Tutte le apparecchiature e gli impianti installati ai sensi della presente concessione resteranno in proprietà dell'Amministrazione Comunale e allo scadere del contratto, previo collaudo, verranno

riconsegnati.

5. In sede di riconsegna, il Concessionario alleggerà lo Stato di Consistenza degli impianti di illuminazione aggiornato, corredato della planimetria della rete con geo-localizzazione e numerazione di ciascun punto luce in formato digitale e editabile. Rimarranno nella proprietà dell'Amministrazione Comunale per la successiva gestione anche la banca dati e l'anagrafica aggiornata secondo quanto previsto in Allegato 5 - scheda dati GIS.

6. Il Concessionario non potrà pretendere alcun rimborso o indennizzo di sorta, essendo stato completamente remunerato dal pagamento del canone concessorio.

7. A richiesta del Comune ed in ogni caso a conclusione del rapporto contrattuale, il Concessionario consegnerà al Comune la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che, viste le prescrizioni del presente Contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

ART.6 - IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI.

1. La progettazione, la fornitura e l'esecuzione dei lavori e la gestione dei servizi inerenti al Progetto oggetto di Concessione, saranno effettuate con risorse del Concessionario che sosterrà il relativo rischio di impresa.

Coerentemente con l'istituto della concessione, eventuali costi addizionali derivanti da incremento dei costi di esecuzione dei lavori, dei materiali oggetto di installazione o da maggior consumo elettrico (a parità di punti luce) rispetto alle previsioni saranno

soportati esclusivamente dal Concessionario.

2. Allo stesso modo, i maggiori benefici conseguenti ad un eventuale maggior risparmio restano di esclusiva competenza del Concessionario, unitamente ai certificati bianchi o ulteriori forme di incentivi energetici.

3. Eventuali incrementi o diminuzioni degli Impianti e/o modifiche alla potenza dei centri luminosi disposte dal Concedente determineranno aggiornamento del canone nei termini di cui all'Allegato 1 descritto dall'art. 28 (Canone Annuo) così come la eventuale realizzazione di infrastrutture e impianti oggi non esistenti saranno considerati attività di Manutenzione Straordinaria Extra Canone che il Concedente commissionerà al Concessionario e remunererà in applicazione dei criteri descritti nell'allegato di cui all'art. 32 (Corrispettivo manutenzione straordinaria extra canone).

4. L'utilizzo di contributi pubblici ottenuti dal Concedente, anche promossi dal Concessionario, per progetti di sviluppo nell'ambito di politiche di contenimento del consumo energetico e di sostegno allo sviluppo tecnologico costituirà oggetto di distinti accordi integrativi del presente contratto di concessione.

5. Il presente contratto di concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al Concessionario che rimane responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione del contratto stesso. In particolare, il contratto comporta il trasferimento, oltre che del rischio di costruzione,

anche del rischio di disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e relativi Allegati e nella Matrice dei Rischi del concessionario contenuta nell'Allegato 4 e che qui si richiama quale parte integrante del presente atto.

6. Il rischio di costruzione è totalmente in capo al privato Concessionario, esso riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli Interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale.

7. Il rischio di disponibilità è totalmente in capo al privato Concessionario, esso attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione degli impianti, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato considerato che il Concedente ha il diritto di applicare sanzioni economiche (penali), nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara che quanto risulta dal contratto stesso e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della Concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'Offerta, avendo tenuto conto in particolare dei costi della sicurezza e del personale

necessario per la realizzazione dei lavori migliorativi e di gestione del servizio.

ART. 7. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna:

- (i) a redigere il Progetto Definitivo e Esecutivo comprensivo dei relativi documenti in conformità alle relative disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra cui il verbale di consistenza iniziale all'atto della consegna degli Impianti;
- (ii) a realizzare i lavori e le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché ad assicurare l'erogazione dei servizi in conformità alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati così da permettere il mantenimento in piena efficienza degli Impianti per tutta la durata della Concessione;
- (iii) ad erogare i servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali;
- (iv) ad attivare le garanzie del Progetto e le relative assicurazioni di cui rispettivamente agli artt. 38 e 39 del presente contratto;
- (v) a collaborare con il Concedente nella predisposizione di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi di istituzioni pubbliche o private che prevedano l'assegnazione di contributi nell'ambito di politiche per la riduzione di consumi energetici e di sostegno allo sviluppo di nuove tecnologie.

2. Il Concessionario, ogni volta che non utilizzi la propria

organizzazione di impresa, si avvarrà di terzi idoneamente qualificati e individuati nel rispetto della normativa applicabile.

ART. 8. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le progettazioni relative alla presente Concessione nel rispetto della normativa di riferimento e del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche per stralci qualora l'ordine pubblico lo rendesse necessario, eseguendo a propria cura e spese tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti oggetto del contratto, fermo restando l'impegno del Concedente a mettere a disposizione del Concessionario ogni informazione utile in relazione agli Impianti. La validazione del Progetto Esecutivo e/o degli eventuali singoli stralci sarà svolta dal R.U.P. (responsabile unico del procedimento) individuato dal Concedente. In particolare, come armonizzato con il presente Contratto, il Concessionario presenterà, entro 45 giorni dalla data del verbale di stato di consistenza redatto in contraddittorio, il Progetto Esecutivo o il primo stralcio delle opere con riferimento all'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione energetica sugli Impianti.

2. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Direttore dei lavori, nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Responsabile dei lavori quale referente tecnico del Concessionario. Gli oneri relativi alle prestazioni dei professionisti sopra indicati saranno ad esclusivo carico del

Concessionario.

3. Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza sia nel corso dell'esecuzione delle opere previste dal Progetto Esecutivo che nel corso della gestione del servizio ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

4. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

5. L'acquisizione e presentazione dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.

6. Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione. Il Concessionario è responsabile per il danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza della attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione.

7. Il Concedente si riserva, in caso di accertate deficienze del servizio e di mancato raggiungimento degli standard minimi di servizio, la facoltà di applicare al Concessionario le penali

elencate nel Capitolato Speciale di Appalto (art. 43) per il servizio di illuminazione pubblica così come per la parte di Smart Cities, sono elencati nel Capitolato Tecnico relativo agli SLA.

ART. 9. ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni riferite agli Impianti e al Progetto ed a prestare l'assistenza necessaria in buona fede al Concedente, in relazione all'attività e provvedimenti di competenza del Concedente anche elencati nell'art. 10 che segue come pure per la predisposizione dell'istruttoria per l'assegnazione di contributi nei termini descritti dall'art. 7 (v).

2. Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

i) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori di realizzazione del Progetto per un periodo superiore a 30 giorni, rispetto a quanto previsto nei documenti e crono-programma con l'indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intenda adottare per limitare ulteriori danni o ritardi;

ii) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o impossibilità dell'erogazione totale di uno dei servizi per un periodo superiore a 1 giorno e in caso di sospensione o impossibilità dell'erogazione parziale di uno dei servizi per un periodo superiore a 1 giorno, con indicazione in ciascun caso della

relativa causa e delle misure che il Concessionario deve adottare per evitare o limitare danni o ritardi o garantire gli standard minimi previsti per i servizi;

iii) instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali a cui possa conseguire l'impossibilità o l'incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto;

iv) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori;

v) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nel presente Contratto;

vi) si impegna ad elaborare annualmente un resoconto tecnico ed economico sullo svolgimento del contratto contenente gli elementi rilevanti necessari per accertarne il corretto svolgimento, quali, a titolo non esaustivo: l'avanzamento dei lavori in relazione al Cronoprogramma, l'esecuzione dei controlli, l'applicazione di eventuali penali, il costo dell'energia elettrica sopportato per il corretto esercizio dell'impianto, nonché una relazione sui rischi che, a vario titolo le Parti si assumono, come previsto dalla "Matrice dei Rischi". Il tutto in accordo al Cap. 6 delle Linee Guida n. 9 del 21/08/2018 emanate dall'A.N.A.C. *"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato"*. Parimenti in attuazione delle medesime Linee Guida, il

Concessionario metterà a disposizione del Concedente un sistema di monitoraggio, attraverso l'accesso ad un portale dedicato, con l'avvio del Sistema di Telecontrollo, atto a consentirgli la tempestiva verifica dei livelli qualitativi di servizio.

Il Concessionario si impegna a garantire per tutta la vigenza contrattuale il rispetto dei principi di responsabilità sociale tramite l'applicazione delle Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "*Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici*". Il rispetto degli standard sociali identificati nelle Linee Guida sopra indicate nonché nelle Convenzioni ILO in materia, sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Amministrazione concedente ed è garantito dal Concessionario dall'adozione ed applicazione del modello organizzativo ex L. n. 231/01.

3. Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al R.U.P. responsabile del procedimento nominato dal Concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Codice e delle disposizioni contenute nel presente contratto.

4. Il Concessionario, dalla data di presa in carico degli impianti, si impegna al riconoscimento in favore del Concedente di una quota pari al 100% dei ricavi limitatamente all'utilizzo dei sostegni per scopi pubblicitari come descritto nel successivo comma 6.

Ogni anno solare di concessione il Concedente formalizzerà in somma sintesi, il circuito di pali concordato di comune accordo che sarà a totale disposizione del Comune per le proprie attività di

comunicazione o per scopi viabilistici in occasione di eventi di particolare rilevanza come a tal fine individuati dal Comune anche per periodo di pubblicazione e tempistica e con determinazione di esenzione dall'applicazione del Canone Unico Patrimoniale qualora le norme ed il Regolamento al tempo vigente lo prevedano.

Con riferimento invece all'anno 2023, di primo avvio della gestione dell'utilizzo dei pali per scopi pubblicitari, l'importo minimo garantito di euro 65.000,00 verrà determinato in ragione del tempo effettivo di presa in carico dell'impianto da parte del Concessionario.

Il Concessionario, quindi, resta libero da qualsiasi onere o obbligo economico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e quanto offerto in sede di gara (offerta economica) verso il Concedente per la parte afferente alla connettività, stesura fibra ottica e servizi Smart Cities.

5. L'occupazione è soggetta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale di cui alla Legge n. 160 del 27/12/2019 e regolamento comunale di disciplina approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/02/2021 e s.m.i., secondo le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale e vigenti per tempo, con possibilità di definire con gli uffici competenti una procedura semplificata di presentazione delle varie autorizzazioni.

Il 100% dei ricavi da corrispondere in favore del Concedente, come indicato al precedente comma 4, dovrà essere determinato sugli importi superiori al minimo garantito annuale pari ad € 65.000,00

da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT. Il minimo garantito potrà essere rivisto in funzione di nuovi accordi tra le parti in ragione di consistenti variazioni normative in ambito del mercato pubblicitario. La somma pari ad € 65.000,00, come sopra indicata, andrà ad assorbire il Canone unico patrimoniale occupazione spazi, quantificato sul numero di pali che il Concessionario potrà utilizzare a scopi pubblicitari, con esclusione di quelli previsti al successivo comma 7 lettera a), restando salva l'applicazione del Canone unico patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria.

6. Gli uffici competenti concederanno al Concessionario, anche con un atto unico per ragioni di economicità, l'installazione di impianti pubblicitari per una misura massima complessiva di n. 1.000 (mille) metri quadrati e per un massimo di n. 500 (cinquecento) pali, le tabelle pubblicitarie potranno essere mono e/o bifacciali, di dimensioni massime base x altezza pari a 100x140 cm., posizionate sui pali dell'illuminazione.

7. Si concede la possibilità di prevedere:

- a) n. 33 posizioni come mezzo di sostegno, per il posizionamento di striscioni pubblicitari con attraversamento di carreggiata;
- b) n. 200 strutture, su altrettanti pali di illuminazione pubblica, differenti rispetto a quelli previsti al precedente comma 6., destinati a frecce preinsegne ciascuna della misura 125x20 cm., fino ad un massimo di 6 (sei) frecce per lato.

8. Tutte le installazioni pubblicitarie di cui ai precedenti commi 6 e 7, dovranno essere posizionate su pali a tal fine preventivamente individuati in accordo con il Comune ed inoltre:

- essere preventivamente autorizzate, anche con procedure semplificate stante la ripetitività del mezzo pubblicitario;
- essere conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

9. Il Concessionario ha il potere di stipulare autonomamente, con soggetti terzi, contratti aventi per oggetto l'utilizzo degli spazi pubblicitari sui pali come sopra descritti. Nell'ambito di tali contratti, il Concessionario resterà l'unico soggetto passivo del Canone unico patrimoniale.

10. Concedente e Concessionario dovranno intendere come implicitamente abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte da eventuali nuove disposizioni regolamentari che il Comune di Monza nel tempo di vigenza del presente Contratto dovesse eventualmente assumere, imponendo a Concedente e Concessionario, secondo buona fede, a regolarizzare e/o regolamentare in modo differente il presente articolato contrattuale.

ART. 10. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a:

- i) mettere a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi di proprietà comunale necessari alla realizzazione del Progetto;

- ii) erogare al Concessionario i corrispettivi previsti nei successivi articoli 28 e 32 (qualora ricorra la casistica);
- iii) per quanto di propria competenza adottare e/o far adottare a eventuali altri enti locali o enti pubblici gli atti anche di programmazione coerenti con il Progetto e il Piano di Efficientamento, o le eventuali Autorizzazioni richieste per legge;
- iv) compiere e/o far adottare ad eventuali altri enti locali o enti pubblici nel più breve tempo possibile, e comunque nel rispetto dei tempi previsti, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie e propedeutiche al Progetto, in relazione alla realizzazione del Piano di Efficientamento e all'erogazione del servizio di illuminazione pubblica e ai servizi di connettività e “smart cities”, compresi, a titolo esemplificativo e fatte salve eventuali interruzioni dei procedimenti rese necessarie dalla eventuale non conformità o incompletezza della documentazione prodotta dal Concessionario, emettere tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazione e atti, volture, installazione contatori e connessi adattamenti impiantistici necessari alla contabilizzazione di consumi e prelievi di energia non inerenti all’illuminazione pubblica e a Smart cities (rimozioni carichi esogeni non ascrivibili a servizi c.d. Smart Cities afferenti al Concessionario);
- v) consentire al Concessionario lo sfruttamento degli impianti e delle aree da essi occupati nel rispetto dei tempi previsti e dando evidenza sin da ora dell’esclusione degli oneri di occupazione del

suolo pubblico;

La consegna degli impianti avverrà mediante redazione di un apposito verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra l'Amministrazione e il Concessionario, riportante la valutazione e la consistenza dello stato iniziale degli impianti, nonché la lettura dei contatori dell'energia elettrica;

vi) adottare i provvedimenti e accordi opportuni o necessari ai fini della rimozione di eventuali sotto-servizi e/o interferenze che possono ostacolare o pregiudicare il Progetto entro i termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.

2. Il Concedente concede al Concessionario l'utilizzo dei pali, cavidotti e di altre infrastrutture della pubblica illuminazione anche come sostegno per la pubblicità, per ogni altro servizio di connettività e ogni altro servizio c.d. Smart Cities come videosorveglianza, wi-fi, etc. Lo sfruttamento avverrà nel rispetto delle norme urbanistiche, del Codice della Strada e, comunque, nel pieno rispetto dell'art. 9 del presente Contratto.

3. Il Concedente, inoltre, si impegna a:

1) coordinare con le autorità preposte, in caso di chiusura delle strade, che si rendesse necessario effettuare per l'espletamento delle operazioni di manutenzione da realizzare sui beni oggetto di gestione, in particolare, per gli impianti di pubblica illuminazione;

2) accordare gratuitamente al Concessionario e, limitatamente, alle opere di manutenzione, ampliamento, adeguamento, riqualificazione e nuova realizzazione degli impianti strumentali

alla gestione del servizio di illuminazione pubblica e smart cities, l'occupazione temporanea della proprietà comunale con gli attrezzi e i mezzi d'opera necessari all'esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione e smart cities;

3) assumere l'impegno a non disattivare e/o spostare le apparecchiature installate. Qualora per causa di forza maggiore ciò dovesse avvenire, il Concedente deve darne comunicazione al Concessionario a mezzo PEC, con almeno 5 giorni di anticipo;

4) in occasione di eventuali pignoramenti, sequestri o diritti vantati da terzi nei confronti dell'Amministrazione, rendere noto nelle forme opportune alle parti ed agli ufficiali procedenti che gli impianti di illuminazione pubblica sono dati in gestione al Concessionario sino al termine del contratto di servizio, informando quest'ultimo tempestivamente a mezzo PEC, delle relative esecuzioni;

5) non rilasciare autorizzazioni speciali ad eventuali allacci di illuminazione tipo "luminarie" e/o simili sulle linee di pubblica illuminazione senza il parere preventivo favorevole del Concessionario;

6) effettuare la potatura degli alberi al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

7) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari

di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

4. Il Concedente nominerà, ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un Responsabile Unico del Procedimento. Quindi, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento nominerà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dell'Esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

5. Compete al Concedente nominare l'Organismo di Collaudo ed il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

6. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della concessione (il R.U.P. o il Direttore dell'Esecuzione), il quale avrà

facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, eventualmente, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

7. Il Concedente si impegna a tenere indenne il Concessionario da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dagli eventuali danni cagionati da dispositivi pubblicitari, di telecomunicazione e/o di qualsiasi altro genere installati sui sostegni di illuminazione pubblica da Terzi Concessionari.

8. Compete, altresì, al Concedente:

i) approvare il Progetto Esecutivo o stralci dello stesso presentato dal Concessionario, corredato dalle relative Autorizzazioni entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione del progetto esecutivo. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

ii) approvare le eventuali Varianti di cui al successivo articolo contrattuale.

9. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni necessarie al Concessionario, pur di competenza del Comune di Monza, sono a

carico del Concedente, salvo che lo stesso dimostri che il ritardo derivi da fatto imputabile al Concessionario e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.

ART. 11. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione le seguenti informazioni e documenti:

- i) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e gli indici di funzionalità delle Opere e/o della rete di illuminazione pubblica predisposta dal Concedente o comunque reso pubblico dal Concedente e/o predisposta e resa pubblica da eventuali altri enti locali o enti pubblici di volta in volta competenti;
- ii) ogni provvedimento in merito all'utilizzo dei beni oggetto del Progetto e/o delle aree sui cui insistono;
- iii) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possono determinare la revoca della Concessione o l'impossibilità per il Concessionario di eseguire anche solo parte dei servizi;
- iv) la comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi dei successivi articoli 41, 42, 43, 44 e 45 del presente Contratto;
- v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste

a suo carico nel presente Contratto e di erogare i servizi stessi.

ART. 12. RESPONSABILITA' DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario e ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

2. Il Concessionario per l'intera durata della Concessione assicurerà il ripristino dei corpi illuminanti nonché degli impianti/apparecchiature per servizi di connettività e “smart cities” e di ogni altro bene a loro funzionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo sostegni, pali, cavi di collegamento, funi, etc). I ripristini dovuti a danni provocati da incidenti stradali, atti vandalici o calamità naturali saranno ugualmente eseguite dal Concessionario il quale con il presente atto è fin da ora autorizzato dal Concedente ad esercitare tutti gli eventuali diritti d'azione nei confronti dei presunti responsabili a tutela dell'esecuzione efficace della Concessione.

3. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo comporti una lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario avrà il diritto al Riequilibrio come disciplinato all'art. 36 del presente Contratto.

ART. 13. DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dichiara e garantisce:

a) di aver esaminato gli elaborati progettuali (Progetto di fattibilità e contenuti tecnico-gestionali), di averli ritenuti idonei rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto.

Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione del servizio, i vizi della progettazione iniziale, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;

b) di aver preso conoscenza delle condizioni e dei luoghi di esecuzione dei servizi e dei lavori e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sui prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione. Il Concessionario non può pertanto eccepire, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

c) di aver effettuato una verifica delle condizioni necessarie (manodopera, attrezzature, tempistiche) per l'esecuzione;

d) di aver verificato le modalità per effettuare i lavori ai fini dell'organizzazione degli stessi;

e) di aver verificato quantità, tipologia e condizioni degli impianti.

2. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo;

b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'Art. 16 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data del verbale di consistenza a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

c) di nominare l'organo di Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, nonché il Responsabile dei lavori ai fini della sicurezza ed il Responsabile del Servizio, quale rappresentante del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il Concedente si riserva il diritto di autorizzare le nomine e di richiedere, eventualmente, la sostituzione dei nominativi proposti;

d) di voler finanziare l'operazione autonomamente e con proprie risorse finanziarie (cfr. dichiarazione presentata in sede di gara in data 2/4/2020);

e) di realizzare i lavori a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione

temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

f) di mantenere le opere ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel presente Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;

g) di prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Contratto;

h) di prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

i) di collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste.

3. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Speciale di Appalto.

4. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle

prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;

c) fornire al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dell'Esecuzione del contratto e all'Organismo di collaudo tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il Direttore dell'Esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, degli interventi e/o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

ART. 14. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/i, dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) ad espletare tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo di Gara (CIG), a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo dei conti correnti "dedicati" di cui alla nota del 19/01/2023 (prot. n. 10670/2023), considerata parte integrante del presente atto ancorchè non materialmente allegata;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7

giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera

b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie CIG: 80682778CD - CUP: B59D16011660005.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia

l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG: 80682778CD - CUP: B59D16011660005 al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART. 15. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici,

sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al precedente comma, il Concessionario che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al precedente comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare

l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli relativi alla Sospensione dei lavori e alla Sospensione dei servizi.

4. In caso di forza maggiore protratta per un periodo di 180 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1463 Codice Civile.

5. In caso di risoluzione per forza maggiore, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari a:

(i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari a:

a. ove le Opere previste dal Piano di Efficientamento definitivo non siano state sottoposte al collaudo: i costi effettivamente sostenuti oltre al valore delle Opere già realizzate dal Concessionario;

b. ove le opere previste dal Piano di Efficientamento siano state sottoposte al collaudo: il valore delle Opere oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti).

6. L'efficacia della risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente degli importi previsti al precedente paragrafo.

ART. 16. FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

1. Il verbale di consegna degli impianti di illuminazione pubblica contiene l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle

Parti.

2. A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumerà per gli impianti di illuminazione pubblica ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente concessione.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concedente conferisce mandato al Concessionario per la voltura in capo a sé della titolarità dei contratti di fornitura di energia elettrica relativi agli impianti oggetto della Concessione.

4. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente, le somme che questi avrà eventualmente versato per le forniture di energia elettrica in argomento, nel periodo intercorrente fra la consegna degli impianti e la decorrenza delle volture anzidette. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione delle relative fatture ed escluderà gli importi relativi ai consumi energetici di eventuali carichi elettrici relativi ad impianti non compresi nella Concessione.

5. Ottenuta l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Concedente, per il complesso dato dalla rete e degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Monza, con la predisposizione degli stessi ai servizi di "smart cities" e connettività, e ricevuta la relativa comunicazione formale, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori ivi previsti, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente.

Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.

6. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal R.U.P. entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

7. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

8. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'Art. 15.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

9. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente

l'Esecuzione dei lavori. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

10. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

11. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

12. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle sopra elencate, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il

risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

13. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità alla documentazione a base di gara e prodotta in sede di offerta;

b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;

c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.

14. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

15. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

ART. 17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e all'Organismo di collaudo, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esercita le funzioni e i compiti secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del

Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 18. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo in corso d'opera e tecnico-amministrativo finale sono effettuate da collaudatori professionisti nominati nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 102, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'Art. 102, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. (in conformità al D.P.R. n. 207/2010, Parte II, Titolo X).
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore, sono indicati nel quadro economico e sono a totale carico del Concessionario.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'Art. 102, comma 8, del Codice (in conformità al D.P.R. n. 207/2010, Parte II, Titolo X).
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
6. Entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori comunicata dal Concessionario, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'Art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
7. In caso di adozione di disposizioni rilevanti per l'esecuzione del presente Contratto, siano esse emanate dal Ministero delle

Infrastrutture o dall'A.N.A.C., le Parti, su iniziativa della parte più diligente, definiranno in modo congiunto e in applicazione del principio di buona fede le modalità applicative e le conseguenze operative e, se del caso, economiche nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario.

ART. 19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche al presente Contratto sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento che potranno costituire anche causa di attivazione dell'Art. 36 del presente Contratto.
2. Il presente Contratto potrà essere modificato soltanto con atto sottoscritto da rappresentanti del Concedente e del Concessionario che dispongano dei necessari poteri di rappresentanza delle Parti. L'eventuale tolleranza anche reiterata nell'adempimento o ritardo negli/nell'adempimento/i delle previsioni o delle obbligazioni previste dal presente contratto non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.
3. Si applica l'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. Le eventuali modifiche contrattuali relative ai lavori sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale della Regione Lombardia e sui

prezzi informativi dell'edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI). Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al 40 % (come da offerta presentata in sede di gara). Per le voci non contemplate nei precedenti listini, i prezzi di riferimento dovranno essere determinati attraverso l'analisi dei prezzi, utilizzando i listini ufficiali dei fornitori per la parte relativa ai materiali e i prezziari sopra richiamati per la manodopera e mezzi (art. 29 del CSA Illuminazione Pubblica).

5. I lavori di cui all'art. 175, c. 1, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione

contrattuale;

e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;

f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;

g) rilevanti programmi di cantierizzazione strade / piazze cittadine con effetti sulle opere e sui servizi erogati dal Concedente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il prolungamento della linea M5 da Milano a Monza;

h) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

6. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. Nel caso si determini, nel corso del rapporto contrattuale, l'esigenza di introdurre nuovi prezzi per Servizi non previsti nella presente concessione, le parti si impegnano a valutare in contraddittorio i nuovi corrispettivi sulla base di criteri di omogeneità con i prezzi di aggiudicazione, ovvero quando ciò non sia possibile in tutto o in parte, ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi a quella data (Art. 29 del CSA Illuminazione Pubblica).

7. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione

dei Servizi possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

8. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al presente articolo. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

9. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'Art. 36;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'Art. 36.

10. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nè alterare l'allocazione dei rischi.

ART. 20 - CONSENSI E PIANIFICAZIONE

1. Il Concessionario partecipa alla conferenza dei servizi ove la stessa fosse eventualmente necessaria per l'esame e l'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto.

2. Il Concessionario si impegna, ove necessario, ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni nei tempi previsti dal Cronoprogramma, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione degli interventi previsti e per la erogazione dei servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi dell'Art. 10 che precede.

3. Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo, il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previste per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti, ovvero in caso di fatto del Concedente.

4. L'ottenimento di eventuali varianti di strumenti urbanistici o altri titoli necessari quali riferiti nell'Art.10 che precede è a carico del Concedente, fermo l'obbligo del Concessionario di prestare ogni assistenza e collaborazione fattiva ragionevolmente necessaria anche ai sensi del precedente articolo 9.

ART. 21 - PIANO DI EFFICIENTAMENTO E PROGETTAZIONE

1. Entro il limite massimo di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente una proposta di Piano di Efficientamento definitivo del "Relamping stradale" aggiornato rispetto alla Relazione tecnica allegata al Progetto predisposto e posto a base di gara.

2. Nei 20 giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del Piano di Efficientamento di Relamping stradale e dei tempi e delle priorità di intervento. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni dal Concedente, la Proposta si intenderà approvata dal Concedente. Il Concessionario sarà tenuto, entro 30 giorni, ad apportare al Progetto Esecutivo le modifiche e o varianti richieste dal Concedente o a dimostrare la non percorribilità della relativa introduzione e in ogni caso a documentare l'effetto delle stesse sul P.E.F.. Ove le dette richieste del Concedente diano luogo ad alterazione rilevante del Progetto Esecutivo e in ogni caso nel rispetto dell'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'adozione delle relative varianti sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo articolo 36.

3. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto Esecutivo le modifiche e o variazioni richieste dal Concedente per tener conto di eventuali obblighi di legge sopravvenuti e non prevedibili, ferma l'eventuale adozione delle relative modifiche economiche

previste dal successivo articolo 36.

4. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare i tempi di esecuzione condivisi e sarà responsabile di ogni ritardo.

5. I Progetti e i relativi documenti allegati dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia alla data del presente Contratto, tenuto conto di eventuali prescrizioni fornite dal Concedente.

6. Qualora il Cronoprogramma e/o i Documenti di Progettazione siano modificati per fatto del Concedente o per accordo tra il Concedente e il Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri elettrici previsti dal Programma definitivo degli interventi e la relativa messa in esercizio, il Concessionario ha diritto ad una corrispondente proroga temporale rispetto al termine finale previsto dal Cronoprogramma e, in caso di lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 36.

ART. 22. ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri elettrici nonché quelli relativi alle predisposizioni per i servizi di connettività e “smart cities” dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché del rispetto di ogni normativa

applicabile (quali esempio leggi sull'inquinamento luminoso, circolazione stradale, PRIC e PUT adottati dal Concedente, ecc) incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per realizzare il Progetto e per procedere all'erogazione dei relativi servizi previsti dal Contratto.

ART. 23. LAVORI COMPLEMENTARI

1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti nell'originaria Documentazione di Progettazione divenuti necessari in seguito a circostanze impreviste, nei casi e modi stabiliti dall'articolo 175, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le Parti definiranno un atto aggiuntivo che ne disciplini l'esecuzione anche quanto a oneri e remunerazione.

ART. 24. VIGILANZA DEL CONCEDENTE E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA

1. Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di responsabile per la sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

2. Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di vigilanza sulla progettazione e l'esecuzione dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri elettrici nonché dei lavori dedicati agli impianti di connettività e "smart cities".

3. Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti e funzionari incaricati delle funzioni di vigilanza al Concessionario, anche perché sia loro consentito l'accesso ai siti previsti dal Piano di Efficientamento definitivo ed alla documentazione relativa.

ART. 25. FASE DI GESTIONE

1. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto e affidamento a terzi.

2. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti negli atti di gara;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato;

c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

3. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

ART. 26. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità degli impianti e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità come previsti dal progetto posto a base di gara, secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato Capitolato speciale d'Appalto.

2. Sono Servizi di Disponibilità:

(i) l'esercizio e la conduzione degli impianti affidati in gestione o installati ai sensi della concessione;

(ii) il servizio di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti, volto a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo nel tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale;

(iii) il servizio di manutenzione ordinaria accidentale degli impianti, per gli interventi di sostituzione delle parti componenti dell'impianto che risultano non funzionanti o non rispondenti alle caratteristiche funzionali minime prescritte;

(iv) il servizio di manutenzione straordinaria, compreso nel canone, inteso come tutti gli interventi che si rendessero necessari per garantire il mantenimento della corretta funzionalità degli impianti;

(v) il servizio di pronto intervento, che include tutte le attività di

messa in sicurezza dell'impianto nelle situazioni di emergenza.

3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:

- (i) l'erogazione del servizio di illuminazione pubblica per una durata media di accensione pari a circa 4.800 ore annue per ogni singolo punto luce, secondo le modalità previste nel progetto costruttivo - gestionale presentato dal Concessionario;
- (ii) accensione e spegnimento anche a mezzo dell'installazione ed esercizio di sistemi di telegestione, provvedendo alla taratura dei dispositivi di comando in modo da ottenere la durata media annua di funzionamento degli impianti;
- (iii) la volturazione, l'ottimizzazione dei contratti di fornitura e l'approvvigionamento di energia elettrica delle utenze necessarie per il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione;
- (iv) il censimento degli impianti di illuminazione e caricamento dei dati inerenti ai componenti di ogni centro luminoso in una banca dati organizzata su supporto informatico;
- (v) l'etichettatura dei sostegni e dei quadri comando;
- (vi) la gestione dei carichi esogeni elettrici dei quali il Concessionario fornirà un censimento e l'Amministrazione Comunale avvierà le pratiche per il distacco e la rimozione di quelli non riguardanti l'illuminazione pubblica;
- (vii) l'approvvigionamento, fornitura e stoccaggio (sul sito del Concessionario) per la durata del contratto delle apparecchiature, pezzi di ricambio e materiali d'uso che si rendessero necessari al mantenimento degli impianti in condizioni di funzionalità e di

funzionamento, nonché alla continuità dell'erogazione del servizio;

(viii) la redazione periodica di un rapporto sull'andamento del servizio, volto a fotografare lo stato conservativo degli impianti, le criticità intervenute dal punto di vista elettrico e meccanico degli stessi e le relative soluzioni di intervento proposte, integrate sotto il profilo tecnico-economico;

(ix) l'elaborazione di diagnosi energetiche periodiche recanti l'indicazione delle soluzioni d'intervento proposte al fine di favorire il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità del servizio di illuminazione, nonché le modalità tecnico-progettuali più efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incremento dei fabbisogni d'illuminazione, sulla base delle richieste e delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione;

(x) la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, di adeguamento alle direttive sull'inquinamento luminoso e di riqualificazione illuminotecnica sulla base delle indicazioni progettuali presentate nel progetto definitivo. È compresa inoltre la redazione dell'"as built" da consegnare al Concedente in formato digitale georeferenziato ed editabile con relativo software di gestione;

(xi) la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Regolatore dell'illuminazione pubblica (PRIC) al momento della consegna del

progetto;

(xii) la certificazione degli interventi atti a garantire il risparmio energetico, per l'accesso ai TEE - titoli di efficienza energetica.

Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria, la Manutenzione Programmata-Preventiva e la Manutenzione Straordinaria dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nei disciplinari manutentivi presentati in sede di offerta, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare gli impianti al Concedente in piena efficienza e perfetto stato di conservazione, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al loro utilizzo così come previsto nel "Capitolato di Speciale d'appalto".

Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto.

ART. 27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. I Servizi possono essere sospesi:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito

individuate:

- i) indisponibilità di alimentazione elettrica per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 15.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi

la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell' /gli Evento/i.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) il canone di cui all'articolo 28 continuerà a essere corrisposto dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 1 giorno decorrente dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i 2 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione,

singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda numero 7 giorni consecutivi comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 36.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 12, in quanto compatibili.

ART. 28. CANONE ANNUO

1. Il Corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consistenza sarà costituito dal seguente canone:

Canone annuo pari a euro 2.074.042,76 + I.V.A., con la distinzione per tipologie di attività e impianti come segue:

- a) corrispettivo Illuminazione Pubblica: euro 1.611.682,76 + I.V.A.;
- b) corrispettivo Servizi Smart Cities: euro 438.000,00 + I.V.A.;
- c) corrispettivo Sistema Gestionale: euro 24.360,00 + I.V.A..

2. I citati corrispettivi saranno soggetti ad indicizzazione e integrazioni come previsto ai sensi dell'art. 30 seguente e dell'Allegato 1 descrittivo dei criteri di indicizzazione e integrazione, aggiornando il canone sulla scorta dell'aggiornamento trimestrale del costo dell'energia, con impegno del Concessionario ad anticipare all'occorrenza al R.U.P.

i valori economici e i razionali del loro aggiornamento secondo le logiche contrattuali.

Il Concessionario provvederà a trasmettere al Concedente le fatture trimestrali pari ad un quarto del canone annuale da presentare entro 30 giorni dall'esito di verifica di cui ai commi successivi, emesse in modo conforme alle normative applicabili, anche tributarie vigenti di tempo in tempo e con l'indicazione di dettaglio dei criteri applicati per la determinazione del corrispettivo indicato.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante l'esecuzione, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto.

4. Comunicato l'esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 14 entro 30 giorni dalla data di conclusione, previa ricezione della Fattura Elettronica.

ART. 29. INTERESSI DI MORA

1. In caso di ritardo nei pagamenti di importi dovuti ai sensi del presente Contratto, saranno dovuti interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal decreto legislativo n. 92 del 9/11/2012 (ovvero alla diversa e più favorevole norma di tempo in tempo vigente applicabile al Concessionario relativamente al ritardo nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni) fino alla data

dell'effettivo pagamento.

ART. 30. AGGIORNAMENTO DEL CANONE

1. Il Canone sarà aggiornato periodicamente secondo le modalità previste nell'Allegato 1.
2. L'aggiornamento del calcolo dell'energia elettrica avverrà in accordo e non in contrasto con le prescrizioni fornite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in caso di contrasto si intendono automaticamente prevalenti le disposizioni di ARERA. L'aggiornamento del calcolo dell'energia elettrica avverrà trimestralmente.

ART. 31. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

1. In considerazione dell'innovazione apportata agli Impianti dal Piano di Efficientamento, le Parti concordano che il Concedente non riconoscerà al Concessionario alcun contributo in conto capitale.

ART. 32. CORRISPETTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE

1. Ogni qualvolta il Concessionario realizzi attività di Manutenzione Straordinaria, preventivamente valutate e concordate con il Concedente, e che il Progetto descrive come non comprese nelle attività remunerate dal Canone tale attività è definita Manutenzione Straordinaria Extra Canone e il Concessionario emetterà fattura al Concedente sulla base del prezzario di cui all'Allegato 2.
2. Il Concessionario potrà fatturare le quote di contributo

correlate ai SAL trascorsi 30 giorni dall'emissione del certificato di conformità emesso dal D.E.C.. Il termine di cui sopra è interrotto nei casi in cui la documentazione contabile dei lavori sia stata dichiarata dal Concedente carente, errata o incompleta. Il Concedente pagherà la fattura entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte del Concessionario. Trascorso tale termine il Concedente sarà considerato in mora senza necessità di autonoma messa in mora e si applicherà il precedente articolo 29 (interessi di mora).

ART. 33 FASE TRANSITORIA

Dalla data di sottoscrizione del verbale di consistenza la competenza sulla gestione sarà a carico del Concessionario. Nella fase immediatamente precedente, ossia dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla consegna del progetto di relamping, il concessionario sarà responsabile delle prestazioni rientranti nel progetto di relamping. Tutte le prestazioni non ricadenti nel progetto di relamping rimarranno in carico all'operatore economico individuato dal concedente per la gestione dell'illuminazione pubblica.

ART. 34. IMPEGNI ECONOMICI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara in conformità alle prescrizioni della *lex specialis*, si impegna:

- 1) ad applicare il ribasso percentuale del 50,00% sui costi gestionali annui dell'impianto di illuminazione;

- 2) ad applicare il ribasso percentuale del 40,00% sui prezziari Regionali della Regione Lombardia e sui Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) secondo le modalità individuate nel Capitolato Speciale;
- 3) ad applicare il rialzo percentuale del 100,00% sull'importo del corrispettivo annuo stimato dal proponente ai fini della valorizzazione della rete infrastrutturale di proprietà comunale per finalità commerciali, pari a euro 50.000,00;
- 4) ad applicare la riduzione della durata temporale della concessione rispetto al periodo contrattuale definito nella proposta a base di gara di venti anni (fermo restante l'ammortamento complessivo degli investimenti) pari a ANNI 1 (diconsi uno);
- 5) ad applicare il rialzo sulla percentuale dei ricavi riconosciuta dal Proponente al Concedente per l'utilizzo dei sostegni per scopi pubblicitari per un totale del 100,00%;
- 6) a riconoscere al concedente l'importo complessivo dell'investimento pari a € 13.185.981,29 rispetto all'importo dell'investimento a base di gara, rapportato al costo di realizzazione delle componenti offerto; gli investimenti di importo maggiore rispetto a quello a base di gara devono trovare esplicito e documentato collegamento con ulteriori investimenti e/o migliori standard qualitativi. Nel quadro economico relativo al richiamato importo complessivo di investimento, risultano presenti somme a disposizione del

Comune di Monza per un totale di euro 1.022.593,83 I.V.A. esclusa;

- 7) ad applicare la percentuale di sconto pari al 13,80% sul parametro Rab (cfr. disciplinare di gara Sezione VIII lettera A.1.5 -bis);
- 8) ad applicare la seguente percentuale 77,00 % del coefficiente di recupero efficienza da utilizzare nella formazione del canone annuo per la componente relativa al servizio di illuminazione pubblica;
- 9) a corrispondere al Comune di Monza per l'utilizzo di condotti l'importo annuale minimo di euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa).

ART. 35. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 21 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base degli indicatori Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) contenuti nel P.E.F.

ART. 36 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico

Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione del Tasso interno di rendimento che porti lo stesso ad un valore inferiore al WACC contenuto nel P.E.F..

Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'art. 10 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'art. 15, comma 3, del presente contratto;
- d) la sopravvenienza di fatti non prevedibili e non previsti non riconducibile all'ambito dei rischi di impresa assunti dal Concessionario ai sensi dell'art. 6 del presente Contratto;
- e) le modifiche al Contratto ai sensi dell'art. 19 del presente Contratto;

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico

Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. Al fine di mantenere inalterato l'Equilibrio Economico Finanziario, consistente nel Tasso Interno di Rendimento del P.E.F., le Parti individueranno un meccanismo che potrà prevedere, a titolo esemplificativo:

- i) l'incremento dei corrispettivi;
- ii) in via secondaria, ove non sia percorribile in via esclusiva e nella misura necessaria l'ipotesi (i), il Concedente riconoscerà il pagamento di un importo (c.d. "una tantum");
- iii) in via ulteriormente residuale, nell'interesse profittevole per il Concedente e il Concessionario, estendere la durata originaria della Concessione quale misura di riequilibrio, cui è possibile far ricorso nel rispetto dell'ordine di priorità individuato al i) e ii) di questo medesimo comma.

6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10

giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 46 (Recesso). In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 46.

ART. 37. MODALITÀ DI ESECUZIONE E ALLEGATI - La Concessione viene affidata dal Comune concedente ed accettato dal Raggruppamento Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

1. Allegato 0 Definizioni;
2. Allegato 1 _REV_3_4_2023;
3. Allegato 2;
4. Allegato 3;
5. Allegato 4 (offerta economica, Relazione specialistica di Analisi Energetica; Tabella Calcolo Puntuale Risparmio Energetico; Asseverazione PEF; Relazione Piano Economico Finanziario; Elenco prezzi unitari Illuminazione Pubblica; Elenco prezzi unitari Smart Cities; Computo Metrico Estimativo Illuminazione Pubblica; Computo Metrico Estimativo Smart Cities; Quadro Economico; Matrice dei Rischi promotore; Spese Sostenute; Cronoprogramma Illuminazione Pubblica; Cronoprogramma Smart Cities);

6. Allegato 5;
7. Matrice dei Rischi;
8. CSA Illuminazione + CSA smart cities;
9. Atto di Costituzione del Raggruppamento Rep. N. 2887
raccolta 1940 del 17/1/2023, per atto Notaio Eleonora Caserta;
10. Codice etico;
11. Contratti di avvalimento;
12. Polizze assicurative;
13. Nota del c/c dedicato.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Il Concessionario ha dichiarato di applicare al personale impiegato nella concessione i seguenti CCNL:

Acinque Tecnologie S.p.A.: Gas e Acqua;

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.: Elettrico - Gas e Acqua;

A2A Smart City S.p.A: Commercio, dirigenti confservizi, elettrici, unico gas acqua.

ART. 38. CAUZIONI

Il Concessionario ha costituito la cauzione definitiva di Euro 1.733.160,00 (ridotta del 50% e dell'ulteriore 20%, stante il possesso da parte di tutte le società componenti il

Raggruppamento della certificazione ISO di qualità 9001:2015 e della certificazione ISO ambientale n. 14001:2015 in corso di validità) a mezzo di garanzia fideiussoria n. 282808/23 (del 13/1/2023) emessa da Banca Popolare di Sondrio con sede in Sondrio, piazza Garibaldi, n. 16, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Il Concessionario ha costituito la cauzione di cui all'art. 183, c. 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., a garanzia delle penali per l'importo di € 91.218,95, pari al 10% del costo annuo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei lavori e del servizio.

La citata garanzia n. 282809/23 (del 13/1/2023) è stata emessa da Banca Popolare di Sondrio con sede in Sondrio, piazza Garibaldi, n. 16.

L'importo della citata garanzia è stato ridotto del 50% e dell'ulteriore 20%, stante il possesso da parte di tutte le società componenti il Raggruppamento della certificazione ISO di qualità 9001:2015 e della certificazione ISO ambientale n. 14001:2015 (in corso di validità).

ART. 39. ASSICURAZIONE

Il Concessionario ha prodotto:

- la polizza n. M13597777 di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 del progettista società S.G.I. ENGINEERING S.r.l. (rilasciata da ITAS Mutua) per la copertura assicurativa della

responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

- la polizza RCT/RCO della capogruppo e delle mandanti a garanzia dei danni derivanti dall'esecuzione del Servizio di gestione e del Servizio di manutenzione, di importo minimo pari al valore complessivo dei Lavori, corredata da una garanzia per responsabilità civile di importo non inferiore ad € 3.000.000,00 valida a partire dalla data di avvio del Periodo di gestione.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze restano a totale carico del Concessionario, il quale dovrà trasmettere al Concedente attestazione delle coperture in corso di validità.

Rispetto alla polizza di assicurazione, di cui all'art. 103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (CAR con RCT di importo non inferiore ad € 3.000.000,00), la Capogruppo con PEC del 19/1/2023 (prot. Comune di Monza n. 10670/2023) ha assunto l'impegno di produrla prima dell'inizio dei lavori.

ART. 40 - RITARDI - PENALI

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il crono-programma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del crono-programma siano dovute ad eventi ad esso non imputabili.

In caso di ritardo dovuto a:

- i) forza maggiore;
- ii) modifiche legislative che rendono necessarie varianti in corso d'opera;
- iii) varianti adottate ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- iv) ritardi imputabili al Concedente nell'esecuzione delle attività propedeutiche alla realizzazione del Progetto, compresa anche la messa a disposizione dell'Impianto nonché di terzi;
- v) fatto del Concedente;
- vi) mancato rilascio nell'ottenimento dei provvedimenti di cui all'articolo 20 rispetto ai termini previsti dal crono-programma, che non sia imputabile a Concessionario;
- vii) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente articolo 20 per fatto non imputabile al Concessionario.

Il Concessionario avrà diritto a una proroga del termine di adempimento del cronoprogramma di entità pari al ritardo nell'attuazione del Piano di Efficientamento definitivo conseguente al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio.

Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente articolo, qualora l'inosservanza del termine previsto per la realizzazione del Piano di Efficientamento definitivo sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà il diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti di quanto

previsto dalla normativa applicabile.

Per tutto quanto non disciplinato da presente articolo si applica l'art 43 del Capitolato Speciale di Appalto Illuminazione Pubblica e SLA per servizi di smart cities.

ART. 41 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), del presente Contratto da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 60 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal

Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

ART. 42 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concedente potrà dar luogo alla risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 Codice Civile comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell'articolo successivo, con l'indicazione di un ragionevole termine per l'adempimento e comunque non inferiore a 30 giorni, qualora:

- i) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a 20 giorni, ove la sospensione o l'interruzione non consegua a Evento di Forza Maggiore o a fatto del Concedente;
- ii) il Concessionario superi di 30 giorni il termine per il completamento dell'opera previsto dal Programma, ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento di Forza Maggiore o a fatto del Concedente;
- iii) il Concessionario sia dichiarato fallito;
- iv) sia accertata, nel rispetto del principio del contraddittorio, la reiterata grave inosservanza degli standard di continuità e qualità del servizio;
- v) le penali applicate nel corso dell'esecuzione della Concessione raggiungano o superino il valore annuo del 10% del corrispettivo di manutenzione e gestione degli Impianti;

- vi) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi ai sensi dell'articolo 40;
 - vii) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità dell'impianto oggetto di concessione ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;
 - viii) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 38 e 39;
 - ix) violazione del Codice Etico;
 - x) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fiscali;
 - xi) grave violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 13 e 26;
 - xii) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
 - xiii) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
2. La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 1456 comma 2 Codice Civile.
3. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, il Concedente:
- i) non potrà in alcun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto;

ii) non potrà dare corso a risoluzione;

iii) dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi in misura corrispondente al 90 % del valore pattuito.

4. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, di cui al precedente paragrafo, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto.

5. In caso di risoluzione del presente Contratto, ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento dei Corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario una indennità pari:

a) al riconoscimento del rimborso del costo dei materiali e degli impianti utilizzati e posati, purché accettati dal Concedente in esito alla verifica della loro conformità alle specifiche contrattuali, restando inteso che, decorsi 60 giorni dalla messa in opera dei materiali e degli impianti, essi si intendono accettati dal Concedente;

6. Anche in caso di risoluzione della Concessione per inadempimento del Concessionario i canoni corrisposti per l'erogazione dei servizi saranno definitivamente di competenza del Concessionario e non potranno essere chiesti in restituzione dal Concedente.

7. L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti

al paragrafo precedente.

8. Si applicano, in via analogica e per quanto compatibile con la presente Convenzione, le disposizioni di cui all'articolo 176 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

9. Tutto quanto precede non esime il Concessionario dall'obbligo di assicurare la continuità dei servizi fino all'affidamento ad altro gestore, dietro pagamento di un corrispettivo commisurato al rimborso di tutti i costi di impresa sostenuti con particolare riferimento ai costi di fornitura di energia ed ai costi di manutenzione e reperibilità dettagliatamente documentati e sostenuti per tale periodo.

10. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

a) qualora l'Impianto non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del

Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Impianto conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Impianto sia realizzato/ripristinato conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Impianto abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Impianto conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Impianto sia ripristinato conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

11. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore di Esecuzione del Contratto, del Direttore Tecnico e del Collaudatore in Corso d'Opera, apposito verbale entro 60 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

12. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

13. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Impianto abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

14. Con specifico riferimento ai Servizi, il mancato rispetto da

parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato Speciale d’Appalto” e nel “Piano di Manutenzione” configurano inadempimento del Contratto e attribuiscono al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi per i quali si è verificato l’inadempimento.

ART. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 14.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 42 c. 5 .

ART. 44. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un

grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente monza@pec.comune.monza.it e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Impianto abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Impianto, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-

bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Impianto fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

- a) il valore dell'Impianto realizzato conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Impianto non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Impianto abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore di Esecuzione del Contratto, del Direttore Tecnico e del Collaudatore in Corso d'Opera, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

ART. 45 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario protocollo@pec.acinquetecnologie.it

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 44, commi 3 e 4.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 44, commi 3 e 4, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta, in ogni caso, applicabile

l'articolo 176, comma 5-bis, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 46. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 36, c. 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Impianto realizzato conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Impianto non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai

costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Impianto abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione dell'Impianto in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

ART. 47. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle opere/impianti e relative pertinenze nonché le attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno

atto della riconsegna da parte del Concessionario di quanto sopra detto, relativamente a pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero due anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle opere/impianti e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del

Concessionario.

3. Il Documento denominato "Handback" definisce: a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle opere/impianti e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

ART. 48. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'Art. 13.

ART. 49. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: monza@pec.comune.monza.it;

b) per il Concessionario: protocollo@pec.acinquetecnologie.it;

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

ART. 50 RISERVATEZZA

Ciascuna parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, incaricati o aventi causa che:

i. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti, indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;

ii. tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.

Le informazioni riservate fornite in relazione al presente contratto saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dipendenti e/o incaricati della parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle in relazione all'esecuzione del presente Contratto. La parte ricevente farà sì che tali persone

siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

I. siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della parte ricevente a quanto sopra disposto;

II. la parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'informazione di cui trattasi;

III. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla parte ricevente;

IV. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la parte che ha ricevuto l'informazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra parte di detta evenienza e, in ogni caso, prima che la comunicazione venga effettuata. Ad ogni modo la parte ricevente s'impegna a collaborare, nella più ampia maniera possibile, con l'altra parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;

V. siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relazione in un atto amministrativo o da esso presupposte che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;

VI. siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la realizzazione degli impianti e/o la sindacazione della stessa.

ART. 51 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione o recesso della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario, mediante apposito accordo di licenza.

ART. 52 ELEZIONE DOMICILIO

Elezione di domicilio agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Monza, alla via Antonio Canova n.3, pec: protocollo@pec.acinquetecnologie.it

Eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto e

avranno l'effetto a decorre dalla data di intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

ART. 53. DIRITTO DI ACCESSO DEGLI UTENTI

Al presente contratto di concessione è applicabile la normativa nazionale che disciplina le concessioni di servizio pubblico locale, quale l'art. 113 d.lgs. 267/00 e s.m.i., l'art. 34 d.l. 179/2012 e s.m.i., la l. 241/1990 Capo V Accesso ai Documenti Amministrativi e s.m.i., come pure il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 54 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza. E' in ogni caso escluso l'arbitrato.

ART. 55 VARIAZIONE STRUTTURA E/O ASSETTO AZIENDALE

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione nei termini, potrà essere sanzionata con la risoluzione del contratto.

ART.56 ONERI E SPESE

Tutte le spese contrattuali restano a carico del Concessionario. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

ART.57 CLAUSOLE VESSATORIE -

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli artt.: art. 5 - Durata; art.

7- Obbligazioni del Concessionario; art. 8 - Responsabilità del Concessionario; art. 9- Ulteriori obbligazioni del Concessionario; art. 14 - Obblighi in tema di Tracciabilità dei flussi finanziari; art. 21 - Piano di efficientamento e progettazione; art. 28 - Canone annuo; art. 35 - Equilibrio economico finanziario; art. 36 - Riequilibrio economico finanziario; art. 37 - Modalità di esecuzione ed allegati; art. 40 - Ritardi; art. 42 - Risoluzione per inadempimento del concessionario; art. 46 - Recesso; art. 54 - Foro competente; art. 56- Oneri e Spese.

ART. 58 PRIVACY.

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e

consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.Comune.monza.it.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE è prevista la nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato pro tempore dall'Ente è il seguente soggetto:

LTA s.r.l. nella persona di Luigi Recupero.

Come richiesto, io Segretario Generale Rogante, ho ricevuto questo Atto procedendo alla lettura dello stesso, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni ed in particolare delle clausole vessatorie elencate all'Art. 57, con me Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- Dott. Giovanni Chighine, Legale Rappresentante della Capogruppo Acinque Tecnologie S.p.A., mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- Arch. Carlo Maria Nizzola, che interviene in questo Atto quale Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Patrimonio, nonché R.U.P. giusta disposizione del Direttore Generale prot. n. 12010 del 23/1/2023, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

la cui validità alla data odierna è stata da me verificata ai sensi

dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. 104 pagine scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

Dott. Franco Andrea Barbera

Imposta di bollo € 45,00 - ai sensi dell'art. 1, c. 1bis e 1bis1 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) - assolta contestualmente alla registrazione telematica dell'atto.